



COMUNE DI VERDERIO

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 08.04.2016

INDICE

- Art. 1 - Oggetto della disciplina
- Art. 2 - Aliquote, tariffe e prezzi
- Art. 3 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 4 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 5 - Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Art. 6 - Controlli in materia tributaria
- Art. 7 - Tutela giudiziaria
- Art. 8 - Autotutela in materia tributaria
- Art. 9 - Responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 10 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 11 - Recupero crediti
- Art. 12 - Rimborsi
- Art. 13 - Interessi
- Art. 14 - Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi
- Art. 15 - Pagamento dei tributi locali
- Art. 16 - Pagamenti rateali
- Art. 17 - Pagamenti rateali delle entrate tributarie
- Art. 18 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo
- Art. 19 - Reclamo e mediazione
- Art. 20 - Accertamento con adesione
- Art. 21 - Interpello
- Art. 22 - Estinzione per compensazione delle entrate tributarie
- Art. 23 - Pubblicità del regolamento
- Art. 24 - Rinvio dinamico
- Art. 25 - Disposizioni finali

ART. 1 – OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. Il presente titolo detta la disciplina generale delle entrate comunali in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e dei principi fissati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono disciplinate dal presente titolo le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
3. Le presenti disposizioni integrano quanto stabilito dai regolamenti delle singole entrate, ove vigenti. In caso di discordanza fra la disciplina del presente titolo e quella di regolamenti di singole entrate, prevale quest'ultima in ossequio al criterio di specificità.

ART. 2 – ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune di Verderio (d'ora in poi chiamato Comune) determina con apposita deliberazione dell'organo competente aliquote, tariffe e prezzi nei limiti previsti dalla Legge.
2. Nel caso in cui la Legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe ed i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

ART. 3 – FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La scelta della forma di gestione delle entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità e trasparenza.
2. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D. Lgs.15/12/1997 n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

ART. 4 – FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente ed anche relativamente a più tributi, un funzionario responsabile delle attività gestionali attinenti al tributo stesso. La Giunta comunale determina inoltre le modalità per la sostituzione del funzionario in caso di assenza od impedimento.
2. Il funzionario responsabile del tributo cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo;
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi di accertamento;
 - d) cura il contenzioso tributario e, se incaricato con specifica deliberazione della Giunta comunale rappresenta l'Ente in giudizio di fronte alla Commissione Tributaria;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita le attività previste dalla Legge e dai Regolamenti per l'applicazione del tributo.

3. L'attività del Funzionario Responsabile dei tributi è svolta, in generale, sotto la supervisione del Responsabile del Servizio Tributi.

ART. 5 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è svolta secondo i criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità e tempestività delle procedure e si svolge secondo le previsioni di Legge e di Regolamento.
2. L'Ente Locale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti o dei versamenti in eccesso, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli Avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Gli Avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Gli Avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli Avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo.

ART. 6 – CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA

1. La Giunta comunale, sentito l'Assessore al Bilancio, indica nel Piano Esecutivo di Gestione gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività di controllo in materia tributaria per l'esercizio finanziario, fatta salva, in ogni caso, l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge entro il termine di decadenza.
2. Il potenziamento dell'attività di controllo può essere effettuato anche mediante collegamenti con sistemi informativi di altri enti pubblici, con banche dati utili ai fini della lotta all'evasione fiscale e con ogni altra misura idonea allo scopo.

ART. 7 – TUTELA GIUDIZIARIA

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, spetta al Sindaco, ovvero, qualora previsto nello Statuto comunale, al funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.
2. In caso di contenzioso, il Sindaco ha facoltà di delegare per il giudizio il Responsabile del Servizio Tributi.

3. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa e al fine di sostenere le proprie ragioni, l'Ente può stipulare convenzioni con professionisti.

ART. 8 – AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

1. Il Responsabile della gestione del tributo procede all'annullamento totale o parziale dei provvedimenti tributari illegittimi, una volta rilevata l'illegittimità.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo di soccombenza;
 - e) costo derivante all'Amministrazione dallo svolgimento delle procedure relative alla difesa in giudizio.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso per l'Ente per la difesa in giudizio, il Responsabile del tributo può annullare il provvedimento tributario impugnato previa dimostrazione dell'interesse pubblico ad intervenire in sede di autotutela.

3. Il Responsabile del tributo altresì procede all'annullamento del provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo. La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamento regolarmente eseguito;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) diritto alla fruizione di regimi agevolativi.

ART. 9 – RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle attività gestionali inerenti le entrate non tributarie i Responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione.
2. I Responsabili delle entrate non tributarie curano l'accertamento e la pronta riscossione delle entrate ad essi affidate. Tengono sotto controllo l'andamento della gestione delle medesime in relazione alle previsioni di bilancio.

ART. 10 – FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune può procedere alla riscossione coattiva delle entrate come segue:
 - a) direttamente ovvero deliberando di affidarsi agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso la riscossione coattiva deve avvenire attraverso le procedure previste dal RD. n. 639/1910, ossia mediante l'ingiunzione fiscale, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili;
 - b) direttamente ai sensi della Legge n. 265/2002, potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n. 639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, previa la nomina a cura del Sindaco, di uno o più funzionari responsabili per la riscossione;

- c) affidando la riscossione agli agenti della riscossione (ex concessionari); la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali deve avvenire secondo le norme previste dal D.P.R n. 602/1973 e successive modificazioni, in pratica attraverso il ruolo;
 - d) mediante ricorso al giudice ordinario, quando sussiste l'opportunità di tale forma di riscossione rispetto a quelle di cui alle lettere precedenti.
2. I ruoli predisposti con le modalità previste dal D.P.R n. 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni sono vistati per l'esecutività dal Responsabile della specifica entrata, anche non tributaria.
 3. Nel caso in cui l'ente decida di procedere alla riscossione coattiva delle entrate direttamente e quindi nei casi di cui al punto 1 lettere a) e b) del presente articolo, procederà al recupero coattivo solo quando il costo derivante dallo svolgimento delle relative procedure coattive superi l'importo del credito da recuperare.
 4. Nel caso di riscossione coattiva nelle forme di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 11 – RECUPERO CREDITI

1. Il Responsabile delle entrate, in caso di omesso o parziale pagamento da parte del contribuente di quanto dovuto, provvede alla riscossione coattiva del credito dell'Ente e dei relativi accessori con le modalità di cui all' art. 10 del presente regolamento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in vigore.
2. Il Responsabile di entrata non tributaria, in caso di omesso o parziale pagamento di quanto dovuto all'Ente nei termini previsti, opera come segue:
 - a) entro 6 mesi dall'avvenuta scadenza del termine di pagamento provvede all' invio di un sollecito di pagamento al debitore e, nei casi di debito relativo ad entrata derivante da servizio a domanda individuale, comunica contestualmente un termine, non superiore a 15 giorni, oltre il quale può disporre la sospensione nell' erogazione del servizio al debitore inadempiente;
 - b) qualora dall'invio del sollecito di cui al punto precedente non sia seguito il pagamento dovuto, procede al recupero coattivo del credito secondo le modalità di cui all'art. 10. Ai crediti per i quali si procede alla riscossione coattiva si aggiungono gli interessi di mora nella misura legale.
3. Qualora l'Ente non disponga di funzionari incaricati della riscossione coattiva a norma della Legge n. 265/2002 ed abilitati alle funzioni medesime con autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 122/1999 con le modalità previste dalla Legge n. 56 del 11.01.1951 recante *“Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale”* può affidare il servizio di recupero crediti a soggetti abilitati ai sensi di quanto previsto dal Regolamento sugli incarichi esterni.

ART. 12 – RIMBORSI

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile della relativa entrata su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento dell'indebito.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune procede al rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si procede a rimborsi le cui richieste siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini di decadenza o di prescrizione del credito.

ART. 13 – INTERESSI

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 14 – LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Il Comune non procede all'accertamento (ne pertanto alla notifica dell'accertamento stesso), all'iscrizione a ruolo, alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi per ciascun anno l'importo di Euro 12,00, salvo diversa disposizione di Legge.
2. Allo stesso modo gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 15 – PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI

1. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. In via generale, il pagamento dei tributi e canoni (IMU, TARES, TARI, TASI, PUBBLICITA', AFFISSIONI, COSAP, ecc.) è soggetto a quanto stabilito nei singoli regolamenti, qualora detto importo non venga specificato nei regolamenti anzidetti, non deve essere eseguito se non superiore ad Euro 12,00 (dodici/00).

ART. 16 – PAGAMENTI RATEALI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Il Funzionario responsabile dell'Entrata relativa a servizi a domanda individuale, su richiesta dell'utente, in caso di situazione di obiettivo disagio economico-sociale "seguito" dall'Ufficio Servizi alla Persona e su richiesta del medesimo ufficio, dispone la rateizzazione del pagamento del debito esistente in un massimo di quattro rate trimestrali. Il termine per il pagamento di ciascuna rata scade l'ultimo giorno del mese. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi nella misura legale.
2. In caso di mancato pagamento di una delle rate si procede al recupero del credito residuo ai sensi dell'art. 11.

3. Per i debiti il cui pagamento è già stato rateizzato ai sensi del comma 1 o per i quali si è decaduti dal beneficio della rateizzazione ai sensi del comma 2, non è consentito procedere a nuova rateizzazione.

ART. 17 – PAGAMENTI RATEALI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con Legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura legale. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Responsabile legale del soggetto incaricato della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.
3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
 1. quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 2. quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 3. se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 200,00.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.200,00 ed i cinque anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad Euro 50,00.
7. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.

ART. 18 – DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI ISCRITTI A RUOLO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 26 del D. Lgs. n. 46/1999 e nell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, così come modificati dal D.L. n. 247/2007 convertito in Legge n. 31/2008, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive del soggetto incaricato.

ART. 19 – RECLAMO E MEDIAZIONE

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui i Comuni provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, in considerazione del fatto che l'istruttoria degli atti

reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di accertamento, viene curata dall'Ufficio Tributi.

2. Viene individuato quale soggetto di riferimento per l'esame dei reclami/proposte di mediazione il Segretario Comunale – in quanto soggetto separato ed autonomo rispetto al Responsabile dell'Ufficio Tributi ed avendo comunque le competenze tecniche per l'analisi delle pratiche in argomento.
3. E' fatta salva la possibilità di procedere alla attivazione di forme aggregative con altri Enti che consentano l'utilizzo di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività di esame del reclamo e di formulazione della proposta di mediazione.

ART. 20 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Per tutte le entrate di natura tributaria, anche se non espressamente previsto negli specifici regolamenti, è autorizzato il ricorso all'accertamento con adesione del contribuente, di cui al D. Lgs. n. 218/97 e all'art. 50 della Legge n. 449/97 ove ne ricorrano i presupposti legali.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, ad integrazione o modificazione.
4. L'accertamento con adesione può essere definito anche da uno solo degli obbligati per l'intero importo di ciascun atto.
5. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo o suo delegato.
6. Nell'atto è indicata la motivazione su cui l'atto si fonda con indicazione dei maggiori tributi, sanzioni ed interessi.
7. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 5 del presente articolo.
In caso di mancato versamento, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione delle sanzioni;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura legale.Non sono ammesse forme di rateizzazione dei pagamenti.

ART. 21 – DIRITTO D'INTERPELLO

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.
2. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro 120 giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui sopra, opera la presunzione che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 2 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.
5. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

ART. 22 – ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'importo dovuto dal contribuente può essere estinto, totalmente o parzialmente, con eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili che lo stesso risulti avere nei confronti dell'Ente.
2. Il contribuente nei termini di versamento del tributo può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o di altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto di rimborso.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, apposita istanza di compensazione in alternativa all'istanza di rimborso e contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo;
 - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
5. Il Responsabile del tributo rende noto al contribuente l'esito dell'istanza, entro 30 giorni dalla presentazione, con atto da inviare al richiedente a mezzo posta (ovvero raccomandata A.R.). Nel caso in cui la risposta scritta non pervenga al contribuente entro il predetto termine, deve intendersi che la compensazione non sia stata accordata.
6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nell'ipotesi di tributi non gestiti in economia dall'Ente.

ART. 23 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

1. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di adozione, il Regolamento è inviato, unitamente alla delibera al Ministero delle Finanze a norma dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Copia del presente regolamento è altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

ART. 24 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di Legge.